



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6521 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Casertana Recuperi s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. ti Paola Scala e Maria Cristina Lenoci, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Gianfranco D'Angelo, in Napoli, Corso Umberto I, 58;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., U.T.G. - Prefettura di Caserta, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata in Napoli, Via Diaz, 11;

per la declaratoria

di illegittimità del silenzio - rifiuto opposto dalla Prefettura di Caserta in ordine all'istanza ex art. 91, quinto comma, del D.Lgs. n. 159/ 2011 per ottenere il riesame e l'aggiornamento dell'informativa antimafia nonché, con successivo atto di motivi aggiunti, per l'annullamento della interdittiva antimafia Cat. 12b.16/ ANT/ AREA 1^ del 12 febbraio 2015 ;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell'U.T.G. - Prefettura di Caserta;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 luglio 2015 il dott. Gianluca Di Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La società **Casertana Recuperi** - operativa nel settore dello smaltimento, mediante recupero di rifiuti speciali non pericolosi, e ripristino ambientale di cave dismesse ed abbandonate - ha iniziato la propria attività nel 2004 ed è stata costituita tra i soci Sig.ri Iorio Antonio Luca (amministratore unico) e Abbate Vincenzo. Nel 2007, il Sig. Abbate cedeva la propria quota alla Sig.ra Iorio Maria Giuseppa, sorella del legale rappresentante: attualmente il capitale sociale (euro 10.400,00) è ripartito al 50% tra i due germani Iorio Antonio Luca e Iorio Maria Giuseppa.

Giova premettere che, a carico della società, la Prefettura di Caserta ha emesso le interdittive antimafia di seguito riportate:

1) nota n. 1068/ 12.b16/ ANT/ AREA 1^ del 28 settembre 2009 che si fondava sugli esiti degli accertamenti svolti dagli organi investigativi secondo i quali: a) Iorio Nicolino, padre convivente dell'amministratore della società ricorrente (oltre che della Sig.ra Iorio Maria Giuseppa), era gravato da precedenti di polizia per associazione a delinquere, truffa, reati finanziari, furto e ricettazione; b) fino al 20 luglio 2007 era socio della Casertana Recuperi s.r.l. il Sig. Abbate Vincenzo, tratto in arresto il 24 giugno 2006 in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per il delitto di associazione di stampo mafioso, provvedimento che aveva riguardato anche i vertici e soggetti affiliati al clan camorristico dei "casalesi"; c) la cessione delle quote societarie da parte del Sig. Abbate Vincenzo, successivamente alla sua sottoposizione alla misura custodiale, costituiva un mero espediente per aggirare la normativa antimafia;

2) provvedimento di conferma prot. n. 698-1214/ 12b.16/ ANT/ AREA 1^ del 14 settembre 2010;

3) nota prot. 1294/ 12.b/ ANT/ Area 1 del 6 marzo 2012 di ulteriore conferma dell'interdittiva antimafia.

Avverso le informative del 28 settembre 2009 e del 6 marzo 2012 la società proponeva impugnative giurisdizionali, respinte da questo T.A.R. con sentenze n. 27989/ 2010 e n. 491/ 2014.

Con il ricorso in esame la società chiede accertarsi l'illegittimità del silenzio - rifiuto opposto dalla Prefettura di Caserta in ordine ad una ulteriore richiesta di aggiornamento della certificazione antimafia ai sensi dell'art. 91, quinto comma, del D.Lgs. n. 159/ 2011, avanzata in data 17 ottobre 2014.

Con il primo motivo di diritto la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 2 della L. n. 241/ 1990 in quanto l'amministrazione non avrebbe concluso il procedimento di aggiornamento dell'informativa antimafia nel termine di 45 giorni dalla richiesta, come prescritto dall'art. 92, secondo comma, del D.Lgs. n. 159/ 2011.

Con la seconda censura, l'istante assume che difetterebbe, allo stato, qualsiasi elemento di prova in ordine alla permeabilità mafiosa dell'impresa.

La società conclude con la richiesta di accoglimento del ricorso, con conseguente accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione sull'istanza di aggiornamento e, altresì, di condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del contegno inerte della Prefettura.

Costituitasi in giudizio, la Prefettura di Caserta eccepisce l'inammissibilità del ricorso per insussistenza di un obbligo di provvedere in merito all'istanza ed esclude che il termine di 45 giorni previsto dall'art. 92, secondo comma, per il rilascio della certificazione antimafia, si applichi anche al relativo procedimento di aggiornamento.

L'amministrazione sostiene che l'istanza in epigrafe costituisca mera reiterazione di

richieste di aggiornamento già riscontrate con provvedimenti di conferma del pericolo di infiltrazione le cui impugnazioni, come si è visto, sono state respinte da questo Tribunale.

La parte resistente conclude per il rigetto del ricorso proposto ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. nonché per la connessa domanda risarcitoria, della quale lamenta peraltro la genericità e l'assenza di prova in ordine ai danni asseritamente patiti.

Nel corso del giudizio la Prefettura di Caserta ha depositato il provvedimento Cat. 12b.16/ ANT/ AREA 1[^] del 12 febbraio 2015 emesso in corso di causa, recante conferma del giudizio di permeabilità mafiosa dell'impresa.

Avverso tale atto, la società propone atto di motivi aggiunti deducendo difetto di istruttoria e carenza di motivazione.

Alla pubblica udienza del 29 luglio 2015 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Preliminarmente, occorre prendere atto che l'amministrazione ha definito il procedimento di aggiornamento richiesto dalla parte ricorrente in data 17 ottobre 2014 ed ha emesso il provvedimento del 12 febbraio 2015 con cui ha confermato il giudizio di permeabilità mafiosa dell'impresa, ribadendo la sussistenza delle condizioni ostative di cui all'art. 84, quarto comma, dell'art. 91, sesto comma, del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159.

Ne consegue che il gravame introduttivo proposto ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Pertanto, può passarsi ai motivi aggiunti impugnatori aventi ad oggetto tale provvedimento di conferma.

L'atto si fonda sugli accertamenti svolti dal Comando Carabinieri di Caserta, del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Caserta, del G.I.C.O. (Gruppo di Investigazione sulla Criminalità Organizzata) della Guardia di Finanza di Napoli e sugli esiti della riunione del Gruppo Ispettivo Antimafia del 6 febbraio

2015.

La società ricorrente contesta la legittimità dell'interdittiva assumendo in sintesi che:

- non vi sarebbe alcun pericolo di condizionamento mafioso derivante dalla pretesa influenza nella gestione societaria del Sig. Vincenzo Abbate, trattandosi di mero socio privo di ogni potere rappresentativo, di amministrazione o di gestione, peraltro estromesso dalla società nel 2007 con contestuale cessione delle quote alla dott.ssa Maria Giuseppa Iorio, sorella del Sig. Antonio Luca Iorio (amministratore unico e legale rappresentante della società);

- a conferma della ininfluenza della presenza del Sig. Abbate nella vita economica della società, la società ricorrente allega una perizia di parte con la quale intende dimostrare che l'andamento economico della Casertana Costruzioni non sarebbe stato in alcun modo condizionato dall'influenza del prevenuto: inoltre, in base a tale elaborato, la cessione delle quote in favore della Sig.ra Iorio non avrebbe alcuna connotazione elusiva dei controlli antimafia ma rappresenterebbe un fattore di crescita dell'impresa, sia per il capitale relazionale che per le qualità morali e professionali del soggetto cessionario.

Le deduzioni non persuadono.

I rilievi di parte ricorrente sono manifestamente infondati alla luce del precedente conforme di questa Sezione n. 491/2014 emesso nei confronti della medesima società ricorrente, cui può farsi sintetico riferimento ai sensi dell'art. 74 cod. proc. amm..

Invero, con tale sentenza si è rappresentato che l'istanza di aggiornamento postula l'emersione di elementi nuovi e sopravvenuti in grado di dimostrare, con ragionevole certezza, l'interruzione di ogni rapporto di contiguità delinquenziale; viceversa essa non può consistere nella mera richiesta di rivalutazione dei medesimi elementi già vagliati dalla Prefettura.

Il risultato auspicato dalla istante postula, quindi, non solo che non sia emersa alcuna nuova evenienza negativa ma, altresì, richiede l'allegazione di fatti positivi, idonei a dar conto di un nuovo e consolidato operare dei soggetti cui è stato ricollegato il pericolo ed in grado di modificare il quadro sostanziale pregresso.

Ebbene, nel caso in questione non risulta che la società ricorrente abbia prospettato nuovi elementi valutativi, oltre quelli già a disposizione della Prefettura, in ordine alla permeabilità rispetto all'influenza di contesti criminali, considerato che:

- quanto alla posizione di Abbate Vincenzo, nelle pregresse informative la Prefettura ha ripetutamente affermato che la cessione delle relative quote societarie, successivamente al suo arresto, costituiva un mero espediente per aggirare la normativa antimafia: tali conclusioni sono state condivise da questo T.A.R. con le richiamate pronunce, onde l'eventuale dissenso avverso le pronunce reiettive deve essere correttamente affidato al giudizio di appello;
- quanto al parere tecnico - professionale allegato al ricorso, si tratta di una rielaborazione dei dati economici dell'impresa volta a ricostruirne l'andamento economico - finanziario: tuttavia, tale documento non evidenzia alcuna nuova circostanza idonea a comprovare l'effettiva recisione del rischio di infiltrazione delinquenziale più volte tratteggiato dall'amministrazione resistente;
- si aggiunga che tale parere professionale è privo di rilevanza in sede giurisdizionale, non potendosi ammettere che professionisti scelti dalla società interessata effettuino valutazioni rimesse alla specifica competenza tecnico - discrezionale della Prefettura, per il tramite dei propri competenti organi investigativi, in ordine alla sussistenza di elementi di natura economico - aziendale tali da rivelare l'oggettiva connessione con organizzazioni criminali.

In assenza di nuovi fatti positivi attestanti un quadro societario proprietario e gestionale radicalmente diverso rispetto a quello già rilevato in precedenza, non

appaiono censurabili le conclusioni alle quali è pervenuta la Prefettura di Caserta: le circostanze alla base della richiesta di aggiornamento si sono tradotte in espediente ispirato dall'intento di ottenere una nuova valutazione degli elementi già considerati come sintomatici del rischio di infiltrazione delinquenziale nella gestione societaria e negativamente vagliati dai competenti organi investigativi con motivazioni che, come ritenuto nelle pregresse decisioni di questo T.A.R., non sono risultate affette da profili di illegittimità.

In conclusione, deve dichiararsi l'improcedibilità del ricorso principale, mentre i motivi aggiunti vanno respinti siccome infondati nel merito.

La regolazione delle spese processuali segue la soccombenza, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna **Casertana Recuperi** s.r.l. al pagamento delle spese processuali in favore della Prefettura di Caserta che liquida in euro 2.000,00 (duemila/ 00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 29 luglio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Cesare Mastrocola, Presidente

Carlo Dell'Olio, Consigliere

Gianluca Di Vita, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/09/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

•